

TRIBUNALE DI BARI

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il G.E.,

letti gli atti di causa e sciolta la riserva che precede;

vista, in particolare, l'istanza di revoca ex art. 617 c.p.c. dell'ordinanza dell'11.12.2017 di conferma del rigetto dell'istanza di emanazione dell'ordine di liberazione dell'immobile pignorato proposta dalla Banca _____ creditore procedente (proc. 50-1/14 r.g.e.), e da _____ aggiudicataria dell'immobile (proc. 50-2/14 r.g.e.);

ritenuto preliminarmente che le due procedure debbano essere riunite;

rilevato che sull'immobile in questione grava un provvedimento del Tribunale di Bari del 10.5.2012 di assegnazione della casa familiare in favore del debitore _____ affidatario di figli minori, mentre in precedenza era stata iscritta, in data 22.12.2005, ipoteca da parte del creditore procedente e successivamente trascritto, in data 3.3.2014, il pignoramento immobiliare che ha dato origine a questa procedura;

ritenuto che la _____ in qualità creditore procedente, non abbia alcun interesse alla pronta liberazione dell'immobile, interesse che invece ha l'altro opponente _____, in qualità di aggiudicataria dello steso;

considerato che, secondo un orientamento consolidato, ai sensi dell'art. 6, comma 6, l. 1° dicembre 1970 n. 898 (nel testo sostituito dall'art. 11 l. 6 marzo 1987 n. 74, a tenore del quale "*L'assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell'art. 1599 del codice civile*"), applicabile anche in tema di separazione personale, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell'assegnazione, ovvero, ove il titolo sia stato in precedenza trascritto, anche oltre i nove anni (per tutti, Cass., sez. un., 26 luglio 2002 n. 11096);

considerato però che con la legge n. 54/2006 è stato introdotto, in tema di separazione, l'art. 155 quater c.c. stando al quale "*Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643.*" (tale articolo è stato abrogato dall'art. 106, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154 ed il contenuto del primo comma trasposto nell'attuale art. 337 sexies c.c.);

considerato che l'art. 4 co. 2 legge n. 54/2006, che ha introdotto l'art. 155 quater c.c., prevede che "*Le disposizioni della presente legge (tra le quali, come visto, v'è quella di cui all'art. 155 quater c.c.) si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio,*



nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati“;

ritenuto pertanto che, alla luce della novella legislativa, oggi sia superato il suddetto orientamento della Suprema Corte per cui in assenza di trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare o di una trascrizione tempestiva, questa ha comunque una durata di nove anni, atteso il rinvio contenuto nell'art. 6, comma 6, l. 1° dicembre 1970 n. 898 all'art. 1599 c.c., poiché tal ultima disposizione, dettata in tema di divorzio, deve ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 155 quater c.c., applicabile, come visto poc'anzi anche in tema di divorzio, che prevede che l'opponibilità ai terzi del provvedimento di assegnazione della casa familiare è disciplinato dalle regole sull'antiorità della trascrizione ex artt. 2643 ss. c.c. non prevedendo alcun rinvio alla norma speciale in tema di locazione;

considerato infatti che, secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, il provvedimento di assegnazione della casa familiare, anche se, come nella specie, trascritto prima del pignoramento, non è opponibile alla procedura esecutiva della quale sia parte un creditore che ha iscritto ipoteca prima della trascrizione dell'assegnazione della casa (Cass. 7776/2016; Cass. 13137/2016);

ritenuto che la sentenza invocata dalla difesa del (Cass. 772/2018) non sia pertinente occupandosi di un diverso caso concreto perché prevede la prevalenza del provvedimento di assegnazione della casa coniugale rispetto al terzo acquirente dell'immobile assegnato, ma perché trascritto prima della trascrizione dell'atto di acquisto del terzo;

ritenuto che non possa neppure condurre a soluzione diversa la sentenza indicata nel provvedimento gravato (Cass. 7007/2017) che si è limitata a ritenere insussistente il vizio di motivazione nella sentenza impugnata (con la quale si era data prevalenza alle ragioni del coniuge assegnatario con provvedimento non trascritto su quelle del terzo acquirente nei limiti del novennio) senza soffermarsi sulla questione di diritto qui esaminata;

applicato l'art. 618 c.p.c. che consente l'adozione di provvedimenti indilazionabili;

ritenuto, in conformità a quanto sostenuto dalla Suprema Corte, che nella struttura delle opposizioni, ai sensi degli artt. 615, comma secondo, 617 e 619 cod. proc. civ., emergente dalla riforma di cui alla legge 24 febbraio 2006, n. 52, il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento che chiude la fase sommaria davanti a sé - sia che rigetti, sia che accolga l'istanza di sospensione o la richiesta di adozione di provvedimenti indilazionabili, fissando il termine per l'introduzione del giudizio di merito, o, quando previsto, quello per la riassunzione davanti al giudice competente -, deve provvedere sulle spese della fase sommaria, potendosi, peraltro, ridiscutere tale statuizione nell'ambito del giudizio di merito (Cass. 22033/2011);

ritenuto che si debbano compensare le spese di lite tra le parti costituite, attesa la novità della questione e la presenza di orientamenti dottrinali e giurisprudenziali (nell'ambito della giurisprudenza di



merito) non univoci;

p.q.m.

- riunisce il proc. 50-2/14 r.g.e. al proc. proc. 50-1/14 r.g.e.;
- revoca i provvedimenti del 24.11.2017 e dell'11.12.2017, ordinando la liberazione dell'immobile, come da separato provvedimento;
- spese di lite compensate;
- assegna alla parte interessata termine perentorio di giorni sessanta per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione della causa al ruolo, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. ridotti della metà.

Si comunichi.

Bari, il 24.4.2018.

Il Giudice
Dr. Michele De Palma

